

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOSCOPIA TORACICA”

Repubblica Italiana

Firenze, 14/02/1980

STATUTO della
SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOSCOPIA TORACICA

Capitolo I – COSTITUZIONE

Art.I – E’ legalmente costituita un Associazione ai sensi degli art. 14/34 del C.C. avente la denominazione:

“ Società Italiana di Endoscopia Toracica”

Art. 2- La Associazione è costituita da Soci Fondatori (tutti coloro che sono legalmente intervenuti alla sua costituzione), Soci Ordinari, Soci onorari e Soci corrispondenti stranieri.

La qualifica di Socio Onorario è conferita a vita, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla assemblea dei Soci.

Art. 3- Alla Associazione possono appartenere laureati in Medicina e Chirurgia che operano nel campo della endoscopia toracica o in attività ad essa collegate.

Art.4- La Associazione ha la sua sede e la sua rappresentanza legale presso il domicilio del suo Presidente pro-tempore.

Art.5- La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Capitolo II- SCOPI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art.6- Scopi dell’ Associazione sono:

- a) Promuovere gli studi e le ricerche nel campo della endoscopia del torace, favorire lo sviluppo e la conoscenza, coordinare i mezzi atti a potenziare l’applicazione ed il progresso.

- b) Promuovere ed organizzare incontri e convegni regionali ed inter-regionali e corsi di aggiornamento anche in collegamento con Società ed Enti aventi analoghe finalità ed ogni altra iniziativa atta a realizzare gli scopi di cui sopra. Tali iniziative vengono stabilite del Consiglio Direttivo su proposta di uno o più consiglieri o di un gruppo di soci.
- c) Promuovere il Congresso Nazionale ogni anno, stabilito dall'Assemblea dei Soci del Congresso precedente. La Associazione non persegue quindi scopi politici né di lucro.

Capitolo III- PATRIMONIO

Art.7- Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote annue corrisposte dai singoli soci nella misura stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, da contributi pubblici o privati e da qualsiasi altro provento che possa pervenire alla Società.

La Associazione può ricevere donazioni e lasciti. Ogni socio deve versare al Tesoriere la quota annua in un'unica rata. In caso di estinzione dell'Ente l'Assemblea dei Soci stabilisce le modalità per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

Capitolo IV- ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art.8- Organo sovrano della Associazione è l'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo della Società, vota la sede del Congresso Nazionale e gli argomenti dei temi di relazione, delibera sulle ammissioni dei nuovi soci, esamina i rendiconti amministrativi che saranno presentati dal Segretario in occasione della seduta amministrativa e che saranno stati esaminati dai revisori dei conti e da questi approvati, modifica eventualmente le norme dello Statuto e del regolamento con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art.9- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta Ordinaria una volta all'anno in occasione del Congresso Nazionale ed in seduta straordinaria quando se ne manifesti la necessità oppure su richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.

Art.10- L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante lettera inviata al domicilio del Socio almeno un mese prima e l'invito indicherà gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabilito.

Tuttavia in casi di particolare urgenza l'invito può essere diramato mediante telegramma anche quarantotto ore prima della convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano od in subordine dal Consigliere più anziano; il Presidente nomina un Segretario che redigerà il verbale ed ha inoltre i pieni poteri per accertare il diritto in genere dei soci di intervenire alla assemblea per constatare se questa è regolarmente costituita, per dirimere e regolare la discussione.

Art.11- L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo della Associazione che è costituito da un Presidente, due Vicepresidenti, nove Consiglieri, un Segretario e due Vicesegretari.

L'elezione avviene in occasione del Congresso Nazionale con votazione a scheda segreta e l'assemblea vota una lista composta di 12 nominativi per i Consiglieri, un nominativo per il Segretario e nominativi per i Vicesegretari. Subito dopo la proclamazione degli eletti si terrà una riunione del nuovo Consiglio nella quale coloro che saranno eletti Consiglieri nomineranno, tra loro, il Presidente ed i due Vicepresidenti i quali saranno scelti ove possibile uno fra i chirurghi e l'altro fra i non chirurghi.

Il Presidente per il triennio successivo potrà essere rieletto non come tale ma come consigliere. La carica del Presidente di questa Associazione è incompatibile con quella di Presidente di Associazioni Medico-chirurgiche nazionali.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti uno o più posti subentreranno quei soci che avranno riportato nella votazione il maggior numero di voti dopo quelli dell'ultimo eletto.

Art.12- Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza morale della Associazione e ne promuove lo sviluppo ,provvede alla sua amministrazione ordinaria e straordinaria, cura la pubblicazione di eventuali atti che saranno redatti a cura del segretario e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per attuare gli scopi della Società.

Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni collegialmente ed a maggioranza dei suoi membri; si riunisce a giudizio del Presidente, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno due dei suoi Membri, è convocato dal Presidente e da chi ne fa le veci e le relative deliberazioni devono constare da apposito libro dei Processi Verbali, il quale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo assume decisioni che devono essere portate alla sanzione della assemblea entro il più breve tempo possibile. La

rappresentanza legale della Associazione in ogni giudizio, nel confronto dei terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio direttivo che in caso di assenza od impedimento sarà sostituito a tutti gli effetti, dal Vice Presidente più anziano. L'assemblea contemporaneamente alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo procede alla nomina del Revisore dei conti effettivo e di uno supplente, i quali durano in carica tre anni.

Sia i componenti il Consiglio Direttivo, sia i Revisori dei conti vengono nominati dalla assemblea e sono rieleggibili.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed a cura del consiglio direttivo saranno redatti il rendiconto e la situazione patrimoniale dell'Ente da sottoporre alla approvazione della Assemblea ordinaria.

Gli eventuali utili risultanti da tale situazione verranno portati al nuovo esercizio, per il proseguimento dell'attività della Associazione, dato che la Associazione stessa non ha scopo di lucro.

Art.13- Il Comitato ordinatore del Congresso è composto da un Presidente, due Vicepresidenti, quattro Consiglieri e due Segretari.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, tenendo conto della sede in cui si terrà il Congresso, ed a sua volta procederà alla designazione degli altri membri del Comitato di cui un Segretario sarà il Segretario della Associazione.

Capitolo V- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art.14- Per entrare a far parte della Associazione l'interessato presenterà domanda al Consiglio Direttivo, dotata di quei documenti che il Consiglio stesso riterrà opportuno di richiedere.

Art.15- I Soci hanno diritto ad usufruire di tutte le attività della Associazione nel campo organizzativo, culturale e scientifico e di ogni assistenza intesa a tutelare la loro dignità ed il loro prestigio.

I Soci d'altra parte si impegnano a collaborare con il Consiglio Direttivo nel promuovere ed attuare le delibere dell'Assemblea ed a prestare la propria opera per un migliore raggiungimento di fini sociali.

...

Capitolo VI- MODIFICHE DELLO STATUTO

Art.16- Le modifiche al presente Statuto verranno effettuate dall'Assemblea dei soci con le norme e la maggioranza prevista all'art/8.

Capitolo VII- SCIOGLIMENTO

Art.17- Per deliberare lo scioglimento della Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre-quarti dei membri della Associazione.

L'Assemblea in tal caso provvederà alla nomina di un liquidatore stabilendone i poteri.

Gallinaro prof.Achille, Ricci prof. Costante
Alcozer Prof.Giulio, Abruzzini Prof.. Pasquale
Paltresi Prof.. Renato, Respi Prof..Enzo
Serrano Prof..Salvatore, Dorigoni Prof.Antonia
Bruni Prof. Fausto, Buscioni Francalanci Prof..Guido
Salani Dr.Graziani, Pola Dr. Alberto
Angeletti Prof. Carlo Alberto, Ferrante Prof..Giovanni
Mineo Prof. Tommaso

Dr.Mario De Lucia

Certifico io sottoscritto Dr.Mario De Lucia Notaio in Firenze che la su estesa copia scritta su sedici facciate è conforme all'originale e si rilascia per gli usi di legge.

